



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE - AIA

Via Camozzi, 95 – Passaggio Canonici Lateranensi - 24100 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax 035387597

[Http:// www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) – Email: segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

p_bg.p_bg.REGISTRO
UFFICIALE.U.0085662.03-11-
2015.h.12:15

09.02 /AC/CRB

Oggetto D.Lgs.46/2014 e rinnovo AIA

Spett.le R.G.F. S.r.l.
Via Leonardo da Vinci
24043 Caravaggio (BG)
rgfsrl@legalmail.it

Spett.le Comune di Caravaggio
Settore Ambiente – Ecologia
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

Spett.le A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

R.G.F. S.r.l. con nota del 29.09.2015 (agli atti provinciali con prot 77871 del 05.10.2015), con riferimento all'applicazione dell'istituto del riesame ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014 e alle note esplicative in merito allo stesso di cui alla Circolare Regione Lombardia n. 6 del 4 agosto 2014 chiede:

- se la società è ancora obbligata a presentare tale istanza di rinnovo, o la propria autorizzazione A.I.A. risulta prorogata secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 46/2014 per l'art. 29 octies, comma 3, lettera b);
- con quali modalità e scadenze dovrà provvedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie attualmente in essere.

Considerato che la ditta R.G.F. S.r.l.:

- è titolare dell'AIA di cui al Decreto regionale n.12702 del 26.10.2007, come modificato dal Decreto regionale n n.4534 del 18.05.2011 e dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.2621 del 22/11/2013, per l'insediamento in via da Vinci n.161 in comune di Caravaggio (BG), con originaria scadenza al **18.05.2016**;
- non è in possesso di certificazioni ambientali (EMAS o UNI EN ISO 14001) che possano prolungare i tempi di disposizione del riesame come previsto ai commi 3, 8 e 9 dell'art. 29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i;

con la presente si conferma, come indicato al punto 3 della circolare Reg. Lombardia 04/08/2014 n° 6, che con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Per le installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni (di cui al comma 3, letter. a b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere, quindi nel caso specifico (Decreto Regionale n.4534 del 18.05.2011) tale termine è il **18.05.2021**.

Secondo quanto previsto dal punto 12 della Circolare Regione Lombardia n. 6 del 4 agosto 2014, **la Ditta dovrà ad ogni modo provvedere all'estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie attualmente in essere** (con appendice alle fidejussioni esistenti o con nuova fidejussione), **ridefinendone la scadenza al 18.05.2022, fornendone riscontro allo scrivente Servizio entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza della AIA originaria (quindi entro il 19.03.2016).**

Si ricorda ad ogni modo che ai sensi dell'art 29-octies del d.lgs 152/2006 (con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014):

- *Comma 1: l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;*
- *Comma 2: Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché*



di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale;

- Comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- Comma 4: Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.. omisss...."
- Comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- Comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- Comma 11: Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Si informa fin da subito la Ditta che:

- dovrà effettuare la verifica prevista al comma 2 dell'art.3 del D.M. 272 del 13.11.2014 in merito alla "sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente" (relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014), con le tempistiche che verranno indicate dalla autorità competente. Sulla base di tale relazione verrà definito il Piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo;
- dovrà versare le garanzie finanziarie previste del comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. quando ne saranno definiti i criteri.

Distinti saluti

**Il Funzionario del Servizio
Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA**

dr ing. Andrea Castelli

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs
39/1993 art. 3 c.2



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO AIA – IMPIANTI TERMICI

Via Sora 4 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax 035387597

[http:// www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) – Email segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

p_bg.p_bg.REGISTRO
UFFICIALE.U.0038471.07-06-
2016.h.13:32

09.02/AC/

CRB

accettazione fideiussione?

Bergamo,

Oggetto: Ditta R.G.F. S.r.l - Caravaggio BG
Determinazione Dirigenziale
registrata al n. 579 del 31/03/2016.
Accettazione polizza fideiussoria.

Spett.li
R.G.F. S.r.l.
Via Leonardo da Vinci
24043 Caravaggio (BG)
rgfsl@legalmail.it

COFACE Assicurazioni S.p.A.
A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.
Via A. Moro, 13
25124 Brescia
coface@pec.coface.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile
Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche
ambiente@pec.regione.lombardia.it

A.R.P.A. Lombardia Dip. Bergamo
dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Caravaggio
Settore Ambiente – Ecologia
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

R.G.F. con nota del 17.03.2016 (prot prov. 27272 del 19.04.2016) ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2119258 del 02/03/2016 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 02.03.2016 (come richiesto dalla Provincia con nota prot. 85662 del 3.11.2015), unitamente all'appendice n.1, emessa il 12.04.2016, che ne adegua gli importi come richiesto al punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 579 del 31/03/2016. Con nota del 19.05.2016 (prot. prov. 37448 del 01.06.2016) la Ditta ha inviato l'appendice n.2, emessa il 18.05.2016 che sostituisce il punto 1 del testo della polizza e integra e specifica l'art.3 della stessa.

Si comunica che la polizza fidejussoria n. 2119258 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 02/03/2016, così come integrata dalle appendici n.1, emessa il 12.04.2016, e n.2 emessa in data 18.05.2016, è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004.

La presente, conservata in allegato alla delibera autorizzativa (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 4534 del 19/05/2011, come modificato dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2621 del 22/11/2013), comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

A seguito di quanto sopra si ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1928777 del 21/06/2011 emessa dalla COFACE Assicurazioni S.p.A accettata con

nota provinciale prot. n. 69441 del 5.07.2011;

Codesta Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello scrivente Servizio per il ritiro l'originale della polizza fidejussoria sopra richiamata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
- dott. Claudio Confalonieri -
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate